

SCHEDA OFFERTA TECNICA – Lotto 2 RC Patrimoniale

**Spettabile
Comune di Cinisello Balsamo**

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il
residente in via n.
in qualità di
della Società
con sede in
via n.
telefono n. PEC.....
Codice Fiscale Partita I.V.A.....

DICHIARA

☐ di accettare integralmente le condizioni del capitolato per l'affidamento del servizio di
copertura assicurativa RC Patrimoniale

oppure

☐ di proporre la/e seguente/i variante/i al capitolato:
(utilizzare la scheda allegata)

Data

FIRMA

.....

PROPOSTA DI VARIANTI

La proposta di variante per ciascun elemento darà diritto all'attribuzione del punteggio tecnico fino ad un massimo di 70 punti (verranno considerate accettate unicamente le varianti la cui casella risulta barrata)

Variante 1	Aumento Massimale aggregato annuo (punto 4.2 – Scheda di copertura)
<input type="checkbox"/> € 7.500.000,00 (punti 10)	
<input type="checkbox"/> € 10.000.000,00 (punti 15)	
Variante 2	Riduzione franchigia per sinistro (punto 5 – Scheda di copertura)
<input type="checkbox"/> € 4.000,00 (punti 5)	
<input type="checkbox"/> € 3.000,00 (punti 7,5)	
<input type="checkbox"/> € 2.000,00 (punti 10)	
Variante 3	Aumento massimale per estensione Art. B.5 - Perdite patrimoniali per attività connesse all'assunzione e gestione del personale (punto 4.3 – Scheda di copertura)
<input type="checkbox"/> Limite € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo (punti 2,5)	
<input type="checkbox"/> Limite € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo (punti 5)	
Variante 4	Aumento massimale per estensione Art. B.6 - Decreto legislativo 196/2003 ss.mm.ii. e normative privacy (punto 4.4 – Scheda di copertura)
<input type="checkbox"/> Limite € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo (punti 2,5)	
<input type="checkbox"/> Limite € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo (punti 5)	
Variante 5	Aumento massimale per estensione Art. B.13 - Custodia titoli e beni richiesta ai sensi di legge (punto 4.5 – Scheda di copertura)
<input type="checkbox"/> Limite € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo (punti 2,5)	
<input type="checkbox"/> Limite € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo (punti 5)	
Variante 6	Accettazione della seguente riformulazione dell'Art. 3 comma 4 (Durata del contratto - Rinuncia al recesso annuale per la Società)
<input type="checkbox"/> <i>È comunque nella facoltà del Contraente recedere la presente assicurazione al termine di ogni periodo assicurativo mediante disdetta da inviare, tramite Raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) spedita almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza annuale. (punti 10)</i>	
Variante 7	Accettazione della seguente riformulazione dell'Art. 8.1 Vertenze di responsabilità civile

2— La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

La Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell'Assicurato su richiesta di quest'ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo.

Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato.

In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l'Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato, restando comunque obbligata fino all'importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva. **(punti 10)**

Variante 8

Accettazione della seguente riformulazione dell'Art. 8.2 Vertenze davanti al T.A.R e Consiglio di Stato

2— Fermo quanto considerato al punto 8.1), la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo.

La presente garanzia è operante solo nel caso di richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell'Assicurato fin dall'apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata.

La Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell'Assicurato su richiesta di quest'ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. **(punti 10)**

Data

APPORRE FIRMA DIGITALE

.....